

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente la revisione dell'art. 2, cpv. 1, lett. c) della Legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986

del 2 febbraio 1988

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

con questo messaggio si propone e si motiva la revisione dell'art. 2, cpv. 1, lett. c) della Legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986 qui denominata Legge sul bollo.

La nuova Legge sul bollo è entrata in vigore il 1. gennaio 1987. In sede di applicazione si è posta la questione a sapere se i contratti degli ingegneri e degli architetti sono sottoposti alla nuova Legge sul bollo o meno. La nuova Legge indica in modo esaustivo i contratti sottoposti al bollo. La legge non menziona espressamente l'imponibilità dei contratti di ingegnere e di architetto ma, all'art. 2, cpv. 1, lett. c) indica che sono sottoposti al bollo gli appalti di qualsiasi natura per cui il committente paga una mercede a chi compie prestazioni d'opera, al di fuori di un rapporto costante di servizio.

Ai fini dell'imponibilità è decisivo accertare se i contratti di ingegnere e architetto sono appalti o meno. A questo proposito è necessario esaminare la giurisprudenza del Tribunale Federale.

Nel 1983 il Tribunale Federale, ritornando alla sua vecchia giurisprudenza, affermava che il contratto d'ingegnere e d'architetto, in quanto prevede la realizzazione di un'opera immateriale, deve essere considerato un contratto d'appalto. Di conseguenza il Tribunale Federale affermava che l'ingegnere o l'architetto incaricato di allestire i piani ed i relativi preventivi deve essere considerato quale appaltatore.

Il Tribunale Federale non considera invece come appaltatore l'ingegnere o l'architetto incaricato di dirigere i lavori. Giova ricordare a questo proposito che nel 1972 il Tribunale Federale in una sentenza (R 1 98 II 305) aveva affermato che le norme relative all'appalto dovevano essere riservate solo alle opere eseguite tramite il lavoro su delle cose materiali, escludendo quindi il lavoro degli ingegneri e degli architetti che doveva essere considerato quale mandato.

E' importante inoltre mettere in evidenza che, sulla base della Legge sul bollo precedentemente in vigore e cioè fino al 31 dicembre 1986, i contratti degli ingegneri e degli architetti non sono stati mai sottoposti all'imposta sul bollo poiché considerati, sulla base dell'art. 15, lett. d), compresi tra i mandati relativi all'esercizio di professioni liberali. Non è quindi agevole stabilire, in sede di applicazione della Legge sul bollo, quale in effetti è stata la volontà del legislatore a proposito di questa problematica.

Bisogna tuttavia rilevare che, da un profilo strettamente formale, l'interpretazione letterale della disposizione di legge conduce alla conclusione che, per quel che concerne il lavoro degli architetti e degli ingegneri, quello in relazione all'allestimento dei piani e dei relativi preventivi si riferisce all'esecuzione di un'opera e pertanto i corrispondenti contratti vanno considerati come appalti e quindi sottoposti all'imposta di bollo. Per contro, la parte relativa alla direzione dei lavori va considerata come mandato e come tale non soggiace ad imposizione alcuna. Se l'incarico concerne globalmente tutte e due le prestazioni concernenti l'allestimento dei piani e la direzione dei lavori, si avrà a che fare con un contratto misto riguardante l'appalto per l'una ed il mandato per l'altra parte. Dovrebbe quindi essere sottoposto all'imposta di bollo soltanto la parte del contratto misto che non si riferisce alla direzione dei lavori (art. 2, cpv. 2 della Legge sul bollo).

L'interpretazione dell'art. 2, cpv. 1, lett. c) di cui sopra, anche se probabilmente aderente al testo di legge, pone un problema di disparità di trattamento degli ingegneri e architetti nei confronti degli altri professionisti, i cui mandati non sono sottoposti alla Legge sul bollo, e pone anche dei problemi assai complessi relativi alla necessità di distinguere, nei contratti misti, la parte riguardante l'appalto e la parte riguardante il mandato.

Il Consiglio di Stato, al fine di togliere ogni dubbio quanto l'interpretazione della vigente disposizione prescritta dall'art. 2, cpv. 1, lett. c) della Legge sul bollo e nell'intento di non pregiudicare la posizione degli architetti e degli ingegneri nei confronti delle altre professioni liberali, propone di modificare la Legge sul bollo. Di conseguenza l'art. 2, cpv. 1, lett. c) sarà completato con un'eccezione a favore degli architetti e degli ingegneri. Con questa modifica le prestazioni degli architetti e degli ingegneri, siano esse appalti o mandato, saranno esentate dall'imposta sul bollo.

Vogliate gradire, Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, i sensi della nostra massima considerazione.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente, R. Bervini
p.o Il Cancelliere, A. Crivelli

Disegno di

LEGGE

concernente la modifica dell'art. 2, cpv. 1, lett. c) della Legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1976.

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 2 febbraio 1988 n. 3264 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

La legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986 viene modificata come segue:

Art. 2, cpv. 1, lett. c)

Tipi di
contratto.

¹ Soggiacciono all'imposta di bollo i seguenti contratti stipulati nel Cantone Ticino in forma scritta o parificata a quella scritta:

....

c) appalti (art. 363 CO) di qualsiasi natura per cui il committente paga una mercede a chi compie prestazioni d'opera, al di fuori di un rapporto costante di servizio, ad eccezione di quelli riferentesi agli architetti e agli ingegneri;

Art. 2

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, questa legge pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle Leggi degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1. gennaio 1988.

